

(N. 1389)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MENGHI, LUSSU, CALDERA, SALARI, BOSIA, CARELLI, MONNI, DE GIOVINE, FERRARI, SPEZZANO, RAGNO, PELIZZO, TARTUFOLI, BATTAGLIA, TIBALDI, PAPALIA, PALLASTRELLI, ROGADEO, GAVINA, CEMMI e PEZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1956

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione pratica delle disposizioni riguardanti la caccia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento alle Province di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dà luogo a notevoli inconvenienti. Basti per ora accennare soltanto al contrasto e alla disparità verificatisi nelle disposizioni adottate da diverse province pure limitrofe nella pubblicazione dei calendari venatori primaverili; il che ha acceso vive polemiche fra i cacciatori d'Italia. Dato che per i provvedimenti da prendersi dal Presidente della Giunta provinciale non è sempre previsto il parere del Comitato provinciale della caccia, organo di specifica competenza tecnica della provincia, di cui fanno parte anche rappresentanti degli interessi dell'agricoltura, i senatori « amici della caccia » di ogni settore politico, dopo ampia discussione, hanno riconosciuto unanimemente la necessità della presentazione di un emendamento da apportarsi all'articolo 18 del de-

creto suaccennato e ciò anche conformemente all'ordine del giorno 10 dicembre 1955 della Federazione italiana della caccia, che ha interpretato fedelmente il movimento di opinione pubblica manifestatosi attraverso la stampa venatoria e politica. Tale emendamento consiste nell'aggiunta - al primo comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 - dell'inciso: « sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia ».

Tale modifica va incontro altresì alle direttive di rivalutazione del Comitato provinciale della caccia che il Ministro di agricoltura e delle foreste ha inserito nel decreto del 1° febbraio 1956.

Si avrà in tal modo la sicurezza che l'emanazione di ogni provvedimento avrà avuto il preventivo esame dei tecnici della caccia.

Per tutte queste ragioni invitiamo il Senato ad approvare l'emendamento all'articolo 18.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni provinciali assumono, in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono, sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia, osservando le direttive di carattere generale che al riguardo saranno emanate con suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».